

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCVI.

SEDUTA DI SABATO 28 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

|   | PAG.                         |
|---|------------------------------|
| <b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):  |                              |
| Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (2889); |                              |
| ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. ( <i>Urgenza</i> ). (1990);  |                              |
| CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);  |                              |
| MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);   |                              |
| ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651) . . . . .  | 1213                         |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1213, 1214, 1215, 1217, 1218 |
| BADINI CONFALONIERI . . . . .   | 1214, 1216, 1217             |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .  | 1214, 1215, 1218             |
| PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .   | 1215, 1216, 1217, 1218       |
| ROFFI . . . . .   | 1215, 1216                   |
| CAIAZZA . . . . .   | 1216, 1217                   |
| MARANGONE . . . . .   | 1216                         |
| LEONE RAFFAELE . . . . .  | 1217                         |
| SCIORILLI BORELLI . . . . .   | 1217                         |

La seduta comincia alle 12,25.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2889) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (Urgenza) (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e delle arti (393); Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi (651).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » e delle proposte di legge: « Ordi-

namento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche » d'iniziativa del deputato Ermini; « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino e Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi » d'iniziativa del deputato Romanato.

Sono state superate le difficoltà per quanto concerne la V Commissione, che ha approvato questa mattina quanto da noi presentato; le difficoltà invece non sono del tutto appianate per quanto riguarda la I Commissione.

BADINI CONFALONIERI. In 20 minuti avevano bocciato tutto e in 10 minuti hanno approvato tutto.

PRESIDENTE. Sì, ma evitiamo un insprimento degli animi.

La I Commissione ha approvato tutto senza osservazioni di rilievo, salvo l'articolo 41-*bis* che escludeva il riassorbimento dei posti in soprannumero nei nuovi ruoli. La I Commissione dice di poter acconsentire a tale articolo 41-*bis*, purché sia aggiunto un comma. L'articolo 41-*bis* era stato approvato nella seguente formulazione:

« Non si assorbono, nella prima applicazione della presente legge, i posti in soprannumero esistenti, da qualsiasi legge istituiti ».

L'emendamento aggiuntivo, che la I Commissione propone è il seguente: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, concernente le integrazioni e modifiche alle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

La legge citata, di cui è in corso la pubblicazione, così recita all'ultimo capoverso dell'articolo 20:

« I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organico stabiliti da successive leggi ».

Ecco allora che, con una aggiunta del genere, l'articolo 41-*bis* viene svuotato di ogni suo reale contenuto.

La prima Commissione insiste su questo punto e dice che il testo governativo originariamente presentato prevedeva il riassorbimento di questi posti nell'ampliamento dei ruoli, e che questo è stato accordato in vista appunto dell'assorbimento dei posti in soprannumero. Tale norma, peraltro, era stata tolta dal Senato. Ora è successo che tra la presentazione del presente disegno di legge da parte del Governo e oggi, è intervenuta l'approvazione della legge Pitzalis, che ha promosso a gradi superiori molti elementi, ponendoli in soprannumero. Lasciando le cose come stanno, succede, per altro, che i gradi inferiori dovranno attendere qualche decennio per avere le promozioni, e cioè dovranno attendere che tutti gli elementi in soprannumero vengano riassorbiti dalle future vacanze e poiché sono molto numerosi — circa 33 ispettori generali — ci si pone un problema di non lieve momento.

Io direi di approvare intanto tutti gli articoli su cui abbiamo avuto parere favorevole, e soffermarci per trovare una soluzione per la situazione contemplata dall'articolo 41-*bis*.

BADINI CONFALONIERI. Signor Presidente, a me pare che quella disposizione sia così evidente, che sarebbe fare offesa alla I Commissione di essere tra il sì ed il no.

Vediamo se non possiamo trovare una soluzione che tragga in parte ragione, se non proprio dalla disposizione di legge, almeno dall'intendimento che la I Commissione nello stesso tempo solleva. Penso che basterebbe aver riguardo al numero; se infatti noi potessimo dire che in ogni promozione un terzo dei posti rimane indisponibile per l'assorbimento dei posti in soprannumero, sostanzialmente entreremmo nell'ordine di idee della I Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un po' difficile, perché magari i posti sono soltanto uno o due, ed è impossibile raggiungere il terzo.

BADINI CONFALONIERI. Non è questo il problema, perché si può sempre tenere da parte quel posto per la volta successiva. Quello che è importante è non dimenticare che norme generali imporrebbero l'assorbimento dei soprannumerari, ma che ci sono oggi 36 ispettori generali in soprannumero, per cui per 20 anni circa nessuno potrà essere promosso ad ispettore generale, se prima si vuole che tutti quei posti siano riassorbiti. Se il terzo non va, possiamo introdurre un quinto od un'altra percentuale, ma non possiamo ammettere una disposizione di quella fatta, per-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1961

ché formalmente è una contraddizione in termini e di fatto blocca la carriera di questo personale.

**PRESIDENTE.** La I Commissione ne fa una questione di principio, e sottolinea che questa norma vale per tutta l'amministrazione, nel senso che ogni volta che si ampliano i ruoli, prima delle promozioni occorre assorbire i soprannumerari. Altra via di uscita sarebbe quella di ampliare gli organici, ma in questo caso lo schema piramidale dell'organizzazione amministrativa scompare, e i generali divengono troppo numerosi.

**PITZALIS, Relatore.** Desidero aggiungere che la norma di carattere generale è giusta nel suo contenuto, però bisogna considerare questo fatto e cioè che fino all'approvazione del provvedimento citato dalla I Commissione, sette ministeri hanno già provveduto agli aumenti di organico, per cui il personale di questi dicasteri ha avuto l'aumento di organico, pur essendo mantenuti i soprannumerari. A un certo momento queste possibilità sono bloccate, e questo proprio quando tutti hanno avuto dei vantaggi, mentre il personale del Ministero della pubblica istruzione, che da decenni non ha avuto aumento di organico — e per le belle arti questo è il primo dopo circa 36 anni — rimarrebbe fuori da ogni effettivo beneficio. Accettare questa limitazione nei termini in cui è posta, significa dare alla pubblica amministrazione un colpo ancora più grave di quelli che ha già avuto.

Se potessimo trovare una soluzione, anche mediante aumento dei posti, io non sarei alieno dall'accettarla. Oppure applichiamo il criterio dell'assorbimento graduale: per esempio che, un quinto sia riservato all'assorbimento. Questo lo potrei capire, ma tutti i posti no!

Ripeto che in altre amministrazioni la norma dell'articolo 20 della legge recentemente approvata dalla I Commissione non porta, almeno per il momento, ad effetti pratici di rilievo.

Se, per ipotesi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale vi sono funzionari in soprannumero, questi restano tali, perché non si può applicare la predetta legge che ne prevedeva l'assorbimento, essendo già intervenute le promozioni per i posti resisi disponibili a seguito dell'aumento degli organici. La legge ha quindi efficacia solo nei confronti di chi non ha ottenuto promozioni e di chi le otterrà in seguito.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Ministero

della pubblica istruzione aveva tenuto conto della norma dell'assorbimento, ma durante le trattative con il Ministero del tesoro sono sorti degli indugi; si pensava ad una correzione in Parlamento, correzione che è stata apporata dal Senato.

Si dice che gli altri Ministeri sono alla pari con quello della pubblica istruzione, ma quelli già hanno provveduto all'ampliamento degli organici, mentre per il Ministero della pubblica istruzione è la prima volta che si adotta un provvedimento del genere.

Non so se sia possibile accogliere la proposta dell'onorevole Badini Confalonieri. Non vedo, d'altra parte, alcun contrasto con la legge che dev'essere ancora pubblicata e che la I Commissione ha discusso, affrettandosi per precedere l'approvazione del presente disegno di legge. Abbiamo fatto noi stessi alcune deroghe a leggi, con l'applicazione di norme transitorie. Ciò che desidero sapere è se il parere su questa materia dell'assorbimento di posti sia o meno vincolante; ritengo infatti che tale materia implichi più una competenza di carattere economico che non la competenza della I Commissione ed è da rilevare che la V Commissione dal canto suo ha dato parere favorevole alla soluzione dell'assorbimento dei posti in soprannumero.

**PITZALIS, Relatore.** Quando il disegno di legge sull'assorbimento dei posti in soprannumero fu discusso davanti alla I Commissione, non fu mai avanzata alcuna obiezione sul principio.

**PRESIDENTE.** Le obiezioni furono infatti avanzate per il caso di ampliamento dei ruoli organici.

**ROFFI.** Mi permetto di insistere sull'accoglimento della tesi esposta dall'onorevole Pitzalis, che accoglie la proposta dell'onorevole Badini Confalonieri integrandola con quella del Governo. Riterrei opportuno attuare una gradualità dell'assorbimento, per un quinto dei posti, per esempio.

Io credo che questa sarebbe la via che potremmo seguire, senza contrastare il principio generale su cui la I Commissione; a mio avviso, giustamente, insiste. Ci richiameremo al fatto che è la prima volta che ampliamo l'organico. D'altra parte potremmo anche ritoccare leggermente gli organici. Poiché abbiamo avuto su questo emendamento, il parere favorevole della Commissione Bilancio, mi sembra che ora si tratti di una questione tecnica, per contemperare queste due esigenze.

**PRESIDENTE.** Penso che potremmo far presente alla I Commissione di accettare, per

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1961

parte nostra, il principio del riassorbimento, chiedendo tuttavia — onde evitare che provochi una specie di trauma improvviso — che esso avvenga gradualmente, col tempo, nella misura per esempio di un quinto dei posti che si rendono di mano in mano vacanti. Così si avrebbe un riassorbimento graduale senza contraddire il principio difeso dalla I Commissione.

La formula potrebbe essere la seguente:

« I posti in soprannumero esistenti vengono assorbiti gradualmente, e nella misura di un quinto dei posti che si renderanno disponibili, dagli aumenti di organico stabiliti dalla presente legge ».

Vi dico francamente che ho poche speranze di riuscita. La posizione della Prima Commissione è netta su questo punto, come è stata netta sulla questione dell'articolo 1-bis. Tuttavia, dato anche l'appoggio del Ministro, io penso che la via di uscita potrebbe proprio essere questa con la quale non si contraddice al principio del riassorbimento, ma si chiede soltanto che esso venga applicato gradualmente.

ROFFI. Come viene superata la questione della prima applicazione?

PITZALIS, *Relatore*. Se per esempio abbiamo un aumento di quindici posti in organico, un quinto di tali posti viene immediatamente riassorbito dai posti in soprannumero.

È un po' doloroso, ma sono favorevole pur di superare lo scoglio che ci pone la I Commissione.

CAIAZZA. Anche la legge approvata giorni or sono dalla I Commissione determina posti in soprannumero. Domando ora se con il disegno di legge attuale si verrebbero ad assorbire i posti in soprannumero già determinati dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928, oppure anche quelli che si determineranno in seguito all'approvazione del nuovo disegno di legge n. 2693.

ROFFI. Proporrei di non far riferimento ad alcuna legge.

BADINI CONFALONIERI. Noi non desideriamo creare problemi di organico per categorie che finora non sono state toccate dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928. Solo per le categorie, dove oggi esistono soprannumeri, noi desideriamo procedere al riassorbimento, sia pure con la gradualità di cui stiamo appunto discutendo.

PRESIDENTE. Mi proponga allora un altro testo, onorevole Caiazza!

PITZALIS, *Relatore*. Onorevole Presidente, non è che il testo da lei formulato non

vada bene, ma per intenderci, che cosa è accaduto? Con la legge 19 ottobre 1959, n. 928, furono consentiti dei posti soprannumerari nelle carriere direttive della pubblica amministrazione, e furono stabiliti con il seguente sistema: si sommarono i posti di ispettore generale o qualifiche corrispondenti, capi divisione o qualifiche equiparate, e sul numero complessivo si stabiliva il contingente in soprannumero da scaglionare in anni successivi. Nel corso della discussione per quel provvedimento espressi l'opinione, d'accordo con i sindacati, che la legge stessa potesse essere estesa anche a tutte le altre categorie; ed infatti il Governo presentò sulla base del mio provvedimento il disegno di legge, testé approvato, che estende anche alle altre carriere, non direttive, le provvidenze della legge n. 928. Questo disegno di legge ha avuto un corso lento e difficile, anche perché tutti hanno avanzato richieste di carattere particolare.

Con questo provvedimento che, formalmente, non è ancora legge, in quanto deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, si estendono alle altre categorie le norme per le promozioni in soprannumero, che successivamente verranno riassorbite dalle vacanze o da eventuali aumenti di organico. Che cosa accade adesso che disponiamo un aumento di organico per l'amministrazione centrale della pubblica istruzione? La legge sarà operante per tutte queste categorie e quindi l'assorbimento di cui noi parliamo in base a questa legge, si opererà, non soltanto per le carriere direttive, ma per tutte le altre carriere che abbiamo voluto beneficiare. Sarebbe quindi necessario inserire l'assorbimento di un quinto per tutte le categorie e gruppi e non soltanto per le carriere direttive.

Un altro ulteriore problema è questo che da oggi in avanti nessuna promozione potrà esservi data l'esistenza di personale in soprannumero. Ma questo non è un problema che riguarda noi, in quanto noi stiamo legiferando su un settore particolare della pubblica amministrazione e gli effetti che si avranno per l'amministrazione pubblica in genere, verranno esaminati da altri.

MARANGONE. Io volevo chiedere all'onorevole relatore, per votare con tranquillità, come è possibile che qualcuno scavalchi, quando deve entrare in carriera, quelli che sono in soprannumero. Io chiedo un chiarimento, per molti sarà superfluo, ma per me no, forse per il fatto che sono un po' stanco dalla lunga discussione.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1961

Mi sembra che ci sono 20 posti in soprannumero nella qualifica di capo divisione, che devono essere immessi nel ruolo ordinario.

PITZALIS, *Relatore*. Ce ne sono soltanto quattro, e in virtù di leggi speciali. Il soprannumero si verifica in effetti esclusivamente nelle ultime qualifiche, non in quelle intermedie, ove si hanno per altre leggi che del solito hanno carattere speciale. Questo del soprannumero è un problema molto difficile: comunque il criterio che si segue è quello di sommare ai posti di ispettore generale, quelli della qualifica inferiore e cioè dei direttori di divisione.

BADINI CONFALONIERI. Io sono disposto a votare quell'emendamento, ma vorrei che prima il Presidente chiarisse un aspetto procedurale della presente situazione. Io infatti vorrei che si votasse senz'altro anche la legge, dando mandato al Presidente di sostenerla.

La I Commissione infatti ci ha impedito una riunione congiunta delle due Commissioni che non sono di prima e seconda categoria, ma su un piano di parità e, se fossimo andati a Commissioni congiunte, non c'è dubbio che avrebbe prevalso il nostro voto.

PRESIDENTE. Non è possibile fare quanto mi chiede, onorevole Badini Confalonieri! La formula da proporre alla I Commissione è la seguente: « I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti gradualmente dagli aumenti di organico stabiliti dalla presente legge, nella misura di un quinto dei posti che si renderanno disponibili nel tempo ».

CAIAZZA. Non mi sento di approvare tale formulazione, perché la legge 22 ottobre 1961 non è così estensiva.

PRESIDENTE. Ma nella formulazione proposta sono stati usati i termini della legge 22 ottobre 1961, con l'aggiunta della frase « sono assorbiti dalla presente legge ».

CAIAZZA. Non insisto.

PRESIDENTE. La I Commissione non ha dato parere contrario in base ad una legge, ma perché è stato votato un principio che non si intende contraddire. Non è vincolante la legge, ma il parere della I Commissione; spero che la nostra proposta troverà accoglimento.

LEONE RAFFAELE. Desidero fare una dichiarazione di voto. Se la votazione di questo emendamento comporta il non ritorno del disegno di legge alla I Commissione, il mio voto è favorevole. Ritengo che il disegno di legge non debba tornare alla I Commissione, perché il parere da essa espresso non è a

mio avviso vincolante; inoltre la nuova formulazione è in gran parte conforme ai suggerimenti dati dalla I Commissione.

Se invece si intende rimandare il disegno di legge alla I Commissione, mi permetterò di suggerire una mozione perché sia posto in votazione il disegno di legge questa mattina, e su tale mozione chiederò che si voti.

PRESIDENTE. Ma il regolamento della Camera è insuperabile. Se vi sono dubbi sul fatto che il parere espresso da una Commissione sia o meno vincolante, bisogna porre la questione alla Presidenza della Camera.

Circa la votazione fatta prima che la I Commissione esprima il suo parere, essa sarebbe nulla. Un esempio si è avuto giorni fa; la X Commissione ha votato un disegno di legge, ripromettendosi di sentire dopo il parere della Commissione competente e la votazione è stata annullata; ciò ha provocato una circolare del Presidente della Camera, in cui si ricorda ai Presidenti delle Commissioni che non si può votare un disegno di legge prima che su questo sia stato espresso il parere della I e V Commissione, che è vincolante; nei casi dubbi si deve porre la questione alla Presidenza.

Il principio cui si richiama la I Commissione è di carattere generale e di sua competenza; ritengo quindi che sia vincolante, ma se vi sono dubbi ci rivolgeremo alla Presidenza della Camera.

LEONE RAFFAELE. Ma si deve riconoscere che in realtà il nostro emendamento, così com'è stato formulato, accetta il principio adottato dalla I Commissione, quindi il vincolo è osservato e sciolto.

PRESIDENTE. La questione è dubbia.

LEONE RAFFAELE. Non insisto.

SCIORILLI BORRELLI. Sono d'accordo su tutto quanto l'onorevole Presidente ha detto. Prego però l'onorevole Presidente e il signor Ministro di tener presente che questo rappresenta il minimo oltre il quale non si potrebbe andare, altrimenti dovremmo prendere altra posizione.

PRESIDENTE. Non è esatto che la I Commissione si rifiuti di accettare una seduta a commissioni riunite; però prevedeva che una seduta a commissioni riunite non avrebbe indotto la I a mutare il parere già dato, il che ci avrebbe costretti a rinviare senz'altro la legge in Aula.

PITZALIS, *Relatore*. Ai fini del provvedimento queste discussioni non hanno alcuna utilità. Noi ci dobbiamo fermare esclusivamente sul fatto se sia opportuno o meno presentare una proposta del genere. Per me è opportuno, anzi opportunissimo, e su questo

punto si deve decidere. Tutte le altre questioni sono inutili.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dare un chiarimento. Si è detto prima che il suggerimento della I Commissione verrebbe accolto per un quinto. Non è esatto: è accolto totalmente, solo si vuol graduare il riassorbimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione, nel principio, il nuovo testo dell'articolo 41-bis da sottoporre alla I Commissione.

*(È approvato).*

La I Commissione suggerisce inoltre un ulteriore esame dell'ultimo comma dell'articolo 34 la cui formulazione non sembra molto chiara. Si tratta di un semplice suggerimento, che non ha carattere vincolante; se non vi sono osservazioni in contrario potrebbe rimanere stabilito che lo si farà in sede di coordinamento.

*(Così rimane stabilito).*

La I Commissione suggerisce altresì la ripresa in considerazione del problema dell'immissione nei ruoli ordinari degli appartenenti ai ruoli aggiunti, così come è stato disposto per molte altre amministrazioni.

PITZALIS, *Relatore*. Sono assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Sta bene, poiché nessuno fa proprio il suggerimento, prendo atto che la Commissione su questo punto non intende ritornare sulle decisioni già prese.

Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito che la discussione sarà ripresa, appena conosciuto il parere della I Commissione sul testo dell'articolo 41-bis.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle ore 13,25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI